



Funzionario (*)

Giuseppe Valletta

Responsabile Provinciale, Alessio Cecchi

Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Pisa

Ufficio Territoriale di Pontedera
ATTO REGISTRATO IN DATA 18.3.25
AL N. 216 SERIE 3

ATTO COSTITUTIVO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Il giorno 13 del mese di marzo dell'anno duemilaventicinque, in Fucecchio (FI)

Via Tea 12 si sono riuniti in assemblea i seguenti Signori:

Ficini Giulia, nata a San Miniato il 23.08.1991, residente in Fucecchio (FI) in Via Tea 12, c.f. FCNGLI91P25I046R;

Pertici Sara, nata a San Miniato il 14.11.1991, residente in San Miniato (PI) in Via Martiri di Belfiore, n.2, c.f. PRTSRA91S54I046G;

Rosselli Simonetta, nata a Pontedera il 10.10.1964, residente in Fucecchio (FI) in Via Leonardo da Vinci, n.2, c.f. RSSSNT64R50G843I;

Lorusso Federica, nata a San Miniato il 28.05.1990, residente in Santa Croce sull'Arno (PI) in Via della Libertà, n.7, c.f. LRSFRC90E68I046B;

Ficini Giorgia, nata a San Miniato il 20.08.1996, residente in Fucecchio (FI) in Via Leonardo da Vinci, n.2, c.f. FCNGRG96M60I046F;

Molinari Giacomo, nato a Empoli il 24.08.1989, residente in Santa Croce sull'Arno (PI) in Via degli Orti n.23/B, c.h. MLNGCM89M24D403S;

Benvenuti Gianni, nato a San Miniato il 22.02.1989, residente in San Miniato (PI) in Via San Bartolommeo, n.6, c.f. BNVGNN89B22I046V;

i quali, in qualità di soci fondatori, convergono e stipulano quanto segue:

1. I detti signori dichiarano di costituire un'associazione culturale denominata:

"Unconventional Tuscany APS".

2. L'Associazione ha sede in Fucecchio (FI), Via Tea 12.

3. L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario la cui attività è espressione di partecipazione e solidarietà.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini culturali, ricreativi e solidaristici

GS

GS

GS

GS

GS

GS

GS



per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

L'associazione si propone di promuovere, sviluppare e diffondere la cultura artistica, architettonica e gastronomica in genere, con particolare attenzione al territorio del Comune di San Miniato e della Regione Toscana in modo da favorire l'organizzazione, il sostegno e la divulgazione di eventi e manifestazioni di carattere culturale e sociali.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale la seguente attività di interesse generale:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ex. Art. 5 CTS, co. 1, lett. f);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (ex. Art. 5 CTS, co. 1, lett. i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ex. Art. 5 CTS, co. 1, lett. K).

Per raggiungere detto scopo l'associazione potrà:

- a) organizzare eventi, seminari, convegni e conferenze al fine di far conoscere e riscoprire l'arte, il paesaggio e la gastronomia della toscana;
- b) istituire centri di documentazione e pubblicare opuscoli, riviste, libri, audiovisivi ed ogni altro materiale di interesse culturale;
- c) sostenere ed aiutare tutti coloro che si ispirano e si riconoscono nei principi che stanno alla base dello scopo sociale dell'associazione.

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle

CB

ES

RE

RR

GT

OR

attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni, proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del codice del Terzo settore.

4. L'Associazione esplicitamente accetta ed applica Statuto e Regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi di propaganda o Enti alle quali delibererà di aderire e affiliarsi.

5. La durata dell'associazione viene stabilita fino al 31 Dicembre 2050 e si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno.

6. Il primo esercizio sociale della associazione si chiuderà il 31.12.2025.

7. L'Associazione è regolata, oltre che dalle norme di cui al presente contratto, anche da quelle contenute nello Statuto sociale che, firmato dalle parti contraenti, si allega al presente atto costitutivo per formarne parte integrante ed essenziale; i detti signori dichiarano di avere in precedenza letto il

presente statuto, di ben conoscerlo e pertanto di approvarlo.

8. I presenti a questa assemblea in base alle norme previste dallo statuto

procedono alla nomina del Consiglio Direttivo che risulta così composto

- FICINI GIULIA.....PRESIDENTE
- MOLINARO GIACOMO.....VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO
- ROSSELLI SIMONETTA.....CONSIGLIERE TESORIERE

e che rimarrà in carica per i primi tre anni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Giulia Ficini

[Signature]

Giacomo Molinaro

Simonetta Roselli

[Signature]

[Signature]

BtL



STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

UNCONVENTIONAL TUSCANY APS

Titolo I

(Denominazione, Sede)

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l'associazione denominata "Unconventional Tuscany APS" con sede legale nel Comune di Fucecchio (FI).

L'associazione è costituita e organizzata in forma di associazione di promozione sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del codice del Terzo Settore.

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Titolo II

(Scopo e oggetto)

Articolo 2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario la cui attività è espressione di partecipazione e solidarietà.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini culturali, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Articolo 3

GP

SS

LL

LH

GF

HH

OF

L'associazione si propone di promuovere, sviluppare e diffondere la cultura artistica, architettonica e gastronomica in genere, con particolare attenzione al territorio del Comune di San Miniato e della Regione Toscana in modo da favorire l'organizzazione, il sostegno e la divulgazione di eventi e manifestazioni di carattere culturale e sociali.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale la seguente attività di interesse generale:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ex. Art. 5 CTS, co. 1, lett. f);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (ex. Art. 5 CTS, co. 1, lett. i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ex. Art. 5 CTS, co. 1, lett. K).

Per raggiungere detto scopo l'associazione potrà:

- a) organizzare eventi, seminari, convegni e conferenze al fine di far conoscere e riscoprire l'arte, il paesaggio e la gastronomia della toscana;
- b) istituire centri di documentazione e pubblicare opuscoli, riviste, libri, audiovisivi ed ogni altro materiale di interesse culturale;
- c) sostenere ed aiutare tutti coloro che si ispirano e si riconoscono nei principi che stanno alla base dello scopo sociale dell'associazione.

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle

GB

GB

GB

GB

GB

GB

GB

attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni, proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del codice del Terzo settore.

Titolo III

(Volontariato e Lavoro)

Articolo 4

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio

GB

GB

GB

GB

GB

GB

GB



Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 5

L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 comma 1 del codice del Terzo settore.

Titolo III

(Patrimonio e Bilancio)

Articolo 6

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 7

Entro il 31/03 di ciascun anno il consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP



esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30/04 per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30/04 per la definitiva approvazione.

Titolo V

(Associati)

Articolo 8

I soggetti che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato entro sessanta giorni.

Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, che versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

GF

GF

GF

GF

GF

GF

GF

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Articolo 9

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede legale dell'associazione entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire alla presenza del Presidente e di almeno un altro componente del Consiglio Direttivo.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 60 giorni da tale comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Titolo VI

(Consiglio Direttivo)

Articolo 10

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

L'atto costitutivo nomina il primo consiglio direttivo, definendo anche la cariche

GB

GB

GB

GB

GB

GB

GB

sociali del Presidente, del Vicepresidente e del Tesoriere. Successivamente l'assemblea degli associati eleggerà i componenti del Consiglio Direttivo, che a sua volta nominerà al suo interno le figure del Presidente, del Vicepresidente e del Tesoriere. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviata 14 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza del consiglio direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di carica. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.

Articolo 11

Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione

simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Articolo 12

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

In particolare, è compito del consiglio direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione e il miglior funzionamento dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.

Titolo VII

(Assemblea degli Associati)

Articolo 13

L'assemblea ordinaria:



- a) nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo;
- b) nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea stessa;
- c) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea stessa;
- d) approva il bilancio consuntivo e quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno il bilancio sociale;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Articolo 14

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ogni associato ha diritto ad un voto.



Articolo 15

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite mail o raccomandata almeno 30 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.

Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea aventi diritto al voto.

Per l'assemblea straordinaria che delibera le modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l'assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto.

Titolo VIII

(Altri Organi Sociali)

Articolo 16

Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

GB

GB

GB

GB

GB

GB

GB

Articolo 17

Laddove ciò sia obbligatorio per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del codice del Terzo settore.

Articolo 18

Laddove ciò sia obbligatorio per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Titolo IX

(Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio)

Articolo 19

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei

GB

SR

RR

LL

PT

SS

OP

limiti di cui al comma seguente.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 c. 1, del codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del codice del Terzo settore.

Titolo X

(Norme di Rinvio)

Articolo 20

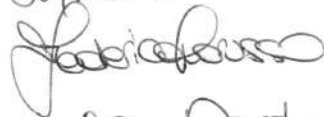
Per quanto non previsto dal presente statuto si applica, il codice del Terzo settore e, per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile, le relative disposizioni di attuazione ed ogni altra disposizione applicabile in relazione alle attività svolte.

Giulia Fiani



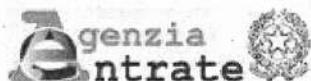
Greta Fiani

Simone Rosello



Roberto

B. L.



DIREZIONE PROVINCIALE DI: PISA

UFFICIO TERRITORIALE DI: PONTEDERA

Registrazione di Atto Privato

Il 18/03/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TZ4 , serie 3 , numero 216

data di stipula: 13/03/2025

ident.vo telematico: TZ425L000216000II per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 07448580485

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

07448580485				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F23